

Determinazione 29 settembre 2026

AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ RELATIVA AI PREZZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA E DELLA SPESA ANNUA STIMATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ A DECORRERE DALL'1 OTTOBRE 2026

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- a) la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- b) la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- c) la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- e) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- f) la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- h) il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
- i) il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- j) la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- k) il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018 n. 108;
- l) il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- m) il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- n) il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- o) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- p) il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

- q) il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- r) il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- s) la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com, recante "Istituzione del Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge 124/2017" (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- t) la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com (di seguito: deliberazione 366/2018/R/com) ed in particolare il suo allegato A "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- u) la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 109/2019/R/eel;
- v) la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 289/2022/R/com (di seguito: deliberazione 289/2022/R/com);
- w) la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com);
- x) la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas;
- y) la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 250/2023/R/com;
- z) la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- aa) la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 549/2023/R/eel);
- bb) la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel;
- cc) la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 167/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 167/2024/R/eel);
- dd) la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 126/2025/R/gas;
- ee) la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 386/2025/R/com;
- ff) la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 574/2025/R/gas;
- gg) la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 575/2025/R/eel;
- hh) la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2025, 587/2025/R/eel;
- ii) la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2026, 97/2026/R/gas;
- jj) la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2026, 161/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 161/2026/R/gas);
- kk) la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2026, 218/2026/R/eel;
- ll) la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2026, 338/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 338/2026/R/eel);
- mm) la deliberazione dell'Autorità 29 settembre, 343/2026/R/com;
- nn) il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- oo) il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- pp) la determina della Direzione Mercati Energia 26 luglio 2023, 1/2023 - DIME (di seguito: determina 1/2023)
- qq) la determina della Direzione Mercati Energia 5 dicembre 2025, 10/2025 – DIME (di seguito: determina 10/2025).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione delle disposizioni della legge 124/17 (letta in combinato disposto con il decreto-legge 152/21 e il decreto ministeriale del 17 maggio 2023), nonché dell'articolo 14 del decreto-legge 181/23 per il comparto elettrico:
 - a) per il settore elettrico, a decorrere dal 1° luglio 2024:
 - i. hanno diritto al servizio di maggior tutela solo i clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi del decreto legislativo 210/21;
 - ii. i clienti domestici diversi dai vulnerabili senza un fornitore di energia nel libero mercato hanno diritto al servizio a tutele gradualità (di seguito: STG clienti non vulnerabili) disciplinato dalla deliberazione 362/2023/R/eel;
 - b) per il settore del gas naturale, a decorrere dal 1° gennaio 2024:
 - i. i clienti domestici identificati come clienti vulnerabili ai sensi del decreto Aiuti bis hanno diritto al servizio di tutela della vulnerabilità, disciplinato dal TIVG;
 - ii. i clienti domestici diversi da quelli di cui alla precedente lettera i. sono riforniti nel mercato libero;
- il Codice di condotta commerciale prevede che il venditore, in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, consegni la Scheda sintetica corrispondente al tipo di cliente finale (domestico o non domestico), al tipo di fornitura (energia elettrica, gas naturale o fornitura congiunta) e al tipo di prezzo (fisso o variabile), compilata in ogni sua parte nel rispetto di quanto previsto dal Codice di condotta medesimo; inoltre:
 - a) per il settore elettrico, la deliberazione 167/2024/R/eel ha previsto che, anche a seguito dell'attivazione del STG per i clienti non vulnerabili, i venditori continuino a consegnare a tutti i clienti domestici la Scheda di confrontabilità della spesa di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale vigente al 31 dicembre 2023, che reca un confronto, per profili di consumo standard individuati dall'Autorità, tra la spesa annua al netto di imposte e tasse che il cliente sosterebbe accettando l'offerta proposta dal venditore e la spesa connessa al servizio di maggior tutela, oltre ad una serie di informazioni economiche relative all'offerta, tra cui la presenza di sconti e/o bonus; con specifico riferimento alla spesa del servizio di maggior tutela, la citata deliberazione ha altresì previsto che sia precisato, in seno alla scheda, che le condizioni economiche e contrattuali di tale servizio sono disponibili solo per i clienti vulnerabili, come definiti dalla normativa vigente;
 - b) per il settore del gas naturale, il Codice di condotta commerciale ha previsto che il venditore consegni ai clienti identificati come vulnerabili la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità recante, tra le altre cose, la stima della spesa annua, al netto di imposte e tasse, per profili di consumo standard stabiliti in coerenza con le attuali Schede di confrontabilità di cui al medesimo Codice di condotta commerciale; il facsimile e le modalità di compilazione della Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità sono stati definiti dalla determina 1/2023 e da ultimo adeguati con la determina 10/2025;

- ai sensi della legge 124/17, l'Autorità, con la deliberazione 51/2018/R/com, ha istituito il Portale per la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* (di seguito: Portale Offerte) rivolte, tra l'altro, ai clienti finali domestici, prevedendo che (i) per le offerte a prezzo variabile la stima della spesa annua sia effettuata prendendo a riferimento i valori *forward* dell'indice/prezzo assunto a riferimento nell'offerta, e che (ii) la medesima modalità di stima della spesa sia utilizzata anche con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di tutela, come definiti nella medesima deliberazione 51/2018/R/com;
- la deliberazione 366/2018/R/com ha, tra l'altro, armonizzato i criteri di calcolo della spesa annua rappresentata nelle schede di confrontabilità previste dal Codice di condotta commerciale con quelli del Portale Offerte, semplificando altresì la struttura delle schede stesse;
- in seguito alla forte crescita dei prezzi dell'energia (sia energia elettrica sia gas naturale) e alle forti oscillazioni che li hanno caratterizzati, non solo tra un trimestre e l'altro ma anche all'interno del trimestre medesimo, la deliberazione 289/2022/R/com ha modificato, a decorrere dal 1° ottobre 2022, la metodologia di determinazione degli indici *forward* trimestrali adoperati per il calcolo della stima della spesa annua delle offerte a prezzo variabile, inclusi i servizi di tutela, sul Portale Offerte, in particolare prevedendo che:
 - a) i *forward* dell'indice/prezzo assunto a riferimento nell'offerta siano aggiornati mensilmente e non più su base trimestrale, in considerazione della volatilità dei prezzi e della necessità di fornire al cliente finale informazioni sulla spesa annua stimata delle offerte il più possibile coerenti con l'andamento dei prezzi attesi dell'energia, per un confronto trasparente ai fini di una scelta consapevole;
 - b) in conseguenza di quanto indicato alla precedente lettera a), al fine di garantire la massima coerenza tra il Portale Offerte e il materiale informativo consegnato dai venditori ai clienti finali in fase precontrattuale, fosse conseguentemente modificato il Codice di condotta commerciale definendo una cadenza mensile di aggiornamento della stima della spesa annua dei servizi di tutela da inserire nelle schede di confrontabilità e prevedendo che tali schede dovessero essere aggiornate dai venditori entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della spesa;
- la determina 1/2023, afferente al settore del gas naturale, prevede che il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica del servizio di tutela della vulnerabilità sia compilato dai venditori sulla base delle informazioni aggiornate e pubblicate con cadenza mensile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità;
- in aggiunta, il Codice di condotta commerciale vigente dal 1° gennaio 2024, con riferimento al settore del gas naturale, all'articolo 19, comma 2, prevede che, per l'aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, ivi incluse le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità, debba essere adottato il medesimo criterio di calcolo previsto nel Portale Offerte e che il prelievo annuo in base al quale calcolare la stima della spesa sia differenziato sulla base dei profili di prelievo annuo definiti dal Gestore del Portale Offerte (di seguito: Gestore), distinti in base all'uso termico o meno del gas naturale;
- sul sito *internet* dell'Autorità è stato pubblicato un chiarimento inerente a quanto previsto al precedente punto, con il quale viene specificato, per ciascun livello di

prelievo annuo, l'uso del gas naturale e il corrispondente profilo di prelievo da utilizzare ai fini della compilazione del riquadro relativo alla "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della scheda sintetica, individuando altresì, in caso di uso termico del gas naturale, per ciascun ambito tariffario, la zona climatica maggiormente rappresentativa del medesimo;

- per quanto attiene al settore elettrico, il Codice di condotta commerciale vigente al 31 dicembre 2023 prevede altresì che il profilo tipo in base al quale deve essere calcolata, tra l'altro, la stima della spesa annua per il servizio di maggior tutela sia uguale a quello utilizzato nel Portale Offerte nei casi in cui l'utente domestico, in fase di interrogazione, non abbia indicato una particolare ripartizione dei consumi;
- con la deliberazione 161/2026/R/gas l'Autorità ha, tra l'altro, aggiornato i valori della componente *CCR* per l'anno termico 2026/2027;
- con la deliberazione 338/2026/R/eel l'Autorità ha definito per il quarto trimestre 2026 il valore del corrispettivo mercato capacità incluso nella componente *PD* del prezzo di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare e pubblicare i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva per i settori elettrico e gas naturale relativa ai servizi di tutela;
- confermare che i predetti valori di stima della spesa annua siano calcolati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Codice di condotta commerciale in vigore fino al 31 dicembre 2023, utilizzando il profilo tipo di cui al comma 3 del medesimo, e dell'articolo 19 del Codice di condotta commerciale vigente dal 1° gennaio 2024;
- per quanto attiene al settore del gas naturale, pubblicare le informazioni relative all'associazione tra ambito territoriale e zona climatica, riportando anche i profili di prelievo, così come definiti dal Gestore e da quest'ultimo pubblicati nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte, da utilizzare per la compilazione della scheda sintetica per il servizio di tutela della vulnerabilità;
- prevedere che sia i valori di cui alla presente determina, sia i successivi aggiornamenti delle stime della spesa annua complessiva per i settori elettrico e gas naturale siano pubblicati con cadenza mensile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità;
- nella medesima sezione di cui al precedente punto, pubblicare anche le informazioni utili alla determinazione dei valori della stima della spesa quali quelle relative all'associazione tra ambito territoriale e zona climatica, e ai valori della componente *CCR* e la ripartizione percentuale per fascia oraria dei prelievi di energia elettrica;
- ai fini del calcolo della spesa annua riferita ai clienti del settore del gas naturale, utilizzare i valori della componente *CCR* di cui alla Tabella 1 del TIVG, come da ultimo modificata dalla deliberazione 161/2026/R/gas.

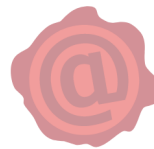
DETERMINA

1. i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva al netto di imposte e tasse derivante dall'applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorità con decorrenza 1° ottobre 2026, calcolata utilizzando criteri di calcolo armonizzati con quelli del Portale Offerte, sono riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento;

2. con riferimento al settore dell'energia elettrica, la Tabella 1, di cui al precedente punto 1, riporta altresì la ripartizione percentuale per fascia oraria dei prelievi di un cliente domestico prevista dall'articolo 16 del Codice di condotta commerciale in vigore fino al 31 dicembre 2023;
3. con riferimento al settore del gas naturale, per ciascun livello di prelievo annuo, l'uso del gas naturale e il corrispondente profilo di prelievo da utilizzare ai fini della compilazione del riquadro relativo alla "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della scheda sintetica, sono pubblicati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. i successivi aggiornamenti dei valori e delle informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono pubblicati con cadenza mensile in una apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità;
5. la presente determina e le tabelle allegate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

29 settembre 2026

Il Direttore



Andrea Galliani
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e
Ambiente
30.09.2026 16:09:55
GMT+02:00